

Mod. 276

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

PROVINCIA DI COMO

Regolamento di Polizia Urbana



TIPOGRAFIA EDITRICE CESARE NANI
COMO 1967

TITOLO I
QUIETE - SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 1.

Con particolare richiamo alle disposizioni dell'art. 659 del Codice Penale, è vietato, specialmente nelle ore notturne, fare uso eccessivo di strumenti musicali e simili, o comunque produrre rumori tali da recare disturbo alla pubblica quiete.

Nel farne uso nei locali di abitazione, si dovrà evitare che il loro suono rechi disturbo o molestia ai vicini.

I privati possessori di apparecchi radiofonici dovranno, con mezzi adeguati, evitare che il funzionamento di essi apporti disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini, specie dalle ore 23 alle ore 8 del giorno seguente.

Art. 2.

Il trasporto, il carico e lo scarico di lastre, verghe, spranghe metalliche dovrà sempre farsi in modo da eliminare o grandemente attutire il frastuono e da evitare danni e pericoli.

E' vietato trasportare, esporre o depositare, senza gli opportuni ripari, oggetti come vetri, ferri acuminati o taglienti, falci, coltelli, seghe e simili, che possano recare danno ai passanti. Tali oggetti dovranno avere le parti taglienti, gli spigoli, le estremità bene avviluppate, e tutto l'oggetto dovrà essere ricoperto e legato in modo da togliere la possibilità di offendere.

Art. 3.

Gli scalpellini, quando lavorano sugli spazi pubblici o in luoghi aperti al pubblico, devono munirsi di grate metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge colpiscano ed offendano i passanti.

Art. 4.

Chiunque eseguisca la verniciatura di insegne, mostre, verande, vetrine ed in genere chiunque lavori ad opere apposte ai fabbricati e prospicienti immediatamente sul suolo pubblico, deve apporvi i segnali ed usare le cautele atte ad evitare danni ai passanti.

La stessa norma vale per le imbiancature e i restauri delle facciate delle case, per qualunque opera da farsi verso il suolo pubblico e per le riparazioni alle gronde ed ai tetti delle case.

Art. 5.

E' proibito lavorare sulle porte delle case, delle botteghe e dei magazzini, quando in qualsiasi modo si possa recare molestia o si metta in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni regolanti le industrie insalubri e pericolose, l'impiego dei gas tossici e simili, è vietato provocare qualunque esalazione che, spandendosi nell'aria, rechi danno o molestia.

Se le esalazioni dipendessero da causa di forza maggiore, è fatto obbligo a chi di dovere di provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

Art. 7.

I vasi da fiori, come in genere qualsiasi altro oggetto, quando siano posti sui davanzali delle finestre o sui terrazzi, o su qualunque vano o sporgenza che prospetti immediatamente sul suolo pubblico o sui cortili aperti al pubblico o di uso comune, dovranno essere assicurati contro ogni pericolo di caduta.

L'inaffiammamento dei vasi da fiori dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo le facciate dei fabbricati o sul suolo pubblico o nei cortili sopra indicati.

La pulizia delle gabbie degli uccelli e l'abbeveramento di questi devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversino sui balconi e davanzali sottostanti o sulla pubblica via.

Art. 8.

È obbligo del proprietario e del locatario, laddove esistono ancora le imposte esterne alle botteghe, di assicurarle al muro in modo che non possano muoversi a danno dei passanti; tale obbligo è esteso anche alle persiane e imposte di tutte le case, tanto del piano terreno come dei piani superiori, per togliere ogni pericolo di caduta e di offesa.

Gli altri infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade e simili, devono essere del pari assicurati, per impedire che siano divelti dalla violenza del vento o per altra causa.

Art. 9.

Indipendentemente da quanto viene eseguito a cura e spese del Comune, non più tardi di dodici ore dopo la caduta della neve, allo scopo di ristabilire la libera circolazione, ogni proprietario o inquilino è tenuto ad effettuarne lo sgombrò lungo la fronte della propria casa o giardino, fino alla metà larghezza se verso strada; e fino a due metri almeno se verso piazza.

Ogni proprietario o inquilino è pure tenuto a rompere ogni mattina il ghiaccio che si fosse formato durante la notte avanti la propria casa, come anche a togliere dalle gronde dei tetti e dai balconi il ghiaccio che a guisa di cannelli vi si formasse.

Art. 10.

Nel caso che i proprietari dovessero scaricare i tetti delle loro case dalla neve, dovranno avvertirne l'Autorità comunale e porre i debiti segnali per rendere preveduti del pericolo i passanti.

I balconi e davanzali devono essere sgombrati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante ed in modo da non recare molestia ai passanti.

Art. 11.

Nelle vie, piazze e passeggi pubblici è proibito di giocare alla palla, al pallone, alle bocce, alla trottola ed a qualunque altro giuoco che, a giudizio dell'autorità comunale, possa recare pregiudizio alla circolazione o alla incolumità delle persone o delle cose.

Art. 12.

Nei luoghi pubblici è proibito lanciare pietre, palle di neve ed altri oggetti atti ad offendere.

TITOLO II INDUSTRIE

Art. 13.

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incommode l'interessato deve ottenere preventiva licenza del Sindaco il quale, nel concederla, determinerà tutte le modalità che occorrono, salvo, nei congrui casi, la competenza del Ministero dell'Industria e Commercio.

Per l'impianto e l'esercizio di industrie che producono o manipolano sostanze combustibili o infiammabili, l'interessato deve ottenere preventiva licenza del Sindaco, il quale richiederà il preventivo parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 12, comma F della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 14.

La domanda per ottenere la predetta licenza deve indicare l'industria che si vuole impiantare, la località prescelta, le macchine da installare e il loro tipo, la potenza singola e quella complessiva e deve inoltre contenere la descrizione generale dell'impianto.

Tale domanda deve essere fatta anche quando l'autorizzazione dell'esercizio compete, per leggi speciali, ad altre autorità.

Art. 15.

Il Sindaco potrà richiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento che riterrà opportuno, nonchè la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue per un raggio di metri 500

Art. 16.

Il procedimento indicato negli articoli precedenti dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali siasi ottenuta la licenza.

Art. 17.

Il Sindaco potrà negare la licenza o subordinarla caso per caso alla osservanza di speciali norme o cautele, dirette ad evitare che sia recato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonchè alla prossimità di ospedali, scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici.

Art. 18.

Gli impianti non debbono, a causa del rumore propagantesi nell'aria, attraverso i muri, o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti, o emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia ai vicini. A tale fine si dovrà tener conto — nella ubicazione e nel collocamento delle macchine — delle porte e finestre, della natura delle strutture murarie e della copertura.

Art. 19.

Dovrà essere evitato in modo assoluto che nelle fondazioni del fabbricato si ripercuotano scosse, siano esse dovute a colpi a fondo od a qualsiasi altra causa.

Art. 20.

I prodotti della combustione, anche di piccoli fuochi, dovranno essere portati almeno cinque metri al disopra dei tetti dei fabbricati che si trovano nel raggio di metri 300.

Analogamente si dovrà provvedere per lo scarico dei vapori e di ogni altra pernicioso o molesta esalazione, polvere compresa.

Al Sindaco è riservata la facoltà di ingiungere che tali condotti abbiano una determinata maggiore altezza, ritenuta necessaria per speciali circostanze.

Al Sindaco stesso è anche riservata la facoltà di concedere, caso per caso e solo per località eccentriche ed isolate, riduzioni alle misure predette.

Art. 21.

Allo scopo di curare l'osservanza delle disposizioni regolamentari, i funzionari ed agenti municipali possono sempre procedere a visite, ispezioni e controlli negli impianti o negli esercizi industriali.

Art. 22.

L'esercizio di industrie, professioni o mestieri rumorosi od incomodi ai cui all'art. 66 del T.U. delle leggi di R.U. 18/6/1931, n. 773, è permesso soltanto:

nella zona residenziale dalle ore 7 alle ore 21
nella zona artigianale dalle ore 6 alle ore 22
nella zona industriale nessun limite di orario.

A titolo esemplificativo sono da considerarsi rumorosi od incomodi: il mestiere del fabbro, del caldaio, del lattoniere, del falegname, del materassaio e simili, nonché tutti gli altri mestieri od altre industrie che per l'azione di macchine o motori, oppure per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.

I contravventori sono punibili a termine dell'art. 659 del Codice Penale, ultimo capoverso.

Art. 23.

L'uso dei segnali rumorosi, come sirene, fischi od altro, è consentito solo previa autorizzazione dell'Autorità comunale e sempre nei limiti d'orario di cui all'articolo precedente, salvo le disposizioni o le limitazioni che potranno essere imposte dalla superiore autorità governativa.

Art. 24.

Nonostante l'orario stabilito dall'art. 22, il Sindaco potrà sempre vietare o subordinare a speciali cautele l'esercizio delle industrie, delle arti, e dei mestieri rumorosi o incomodi, anche se per essi non è obbligatoria licenza alcuna.

(1) Normalmente dalle ore 7 alle ore 20 nei mesi dall'1 novembre al 30 aprile e dalle ore 8 alle 21, nei mesi dall'1 maggio al 31 ottobre.

Art. 25.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 63 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, il Sindaco può sospendere o limitare il funzionamento di qualsiasi impianto industriale che si appalesi molesto o incomodo.

La sospensione dell'impianto si intende totale; la limitazione può essere ordinata per determinate parti dell'impianto o per determinate ore del giorno o della notte.

TITOLO III

COMMERCIO - ANNONA - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 26.

Per l'esercizio del commercio fisso o ambulante, oltre quanto prescrivono le leggi di pubblica sicurezza, si richiamano le disposizioni del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, della legge 5 febbraio 1934, n. 327 e del relativo regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255, della legge 12 luglio 1950, n. 591; della legge 25 luglio 1956, n. 860, la quale esonera gli artigiani dall'obbligo di munirsi di licenza di commercio, qualora esitino i loro prodotti nel luogo di produzione; della legge 25 marzo 1959, n. 125, la quale subordina l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofruttilicoli, delle carni e dei prodotti ittici, non più al rilascio della licenza di commercio prevista dal R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, bensì alla semplice iscrizione in apposito albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura; nonché della legge 9 febbraio 1963, n. 59, modificata dalla legge 14 giugno 1964, n. 477 che esenta gli agricoltori produttori diretti dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio per la vendita in sede stabile dei loro prodotti, al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, e della legge 26-7-1965 n. 936

Art. 27.

I pubblici esercizi devono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti e sufficientemente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Ciò valga specialmente per i panettieri, pizzicagnoli e simili, caffettieri, lattivendoli, pasticciari, albergatori, osti, mescite di bevande, ecc. Nei locali di vendita non devono eseguirsi operazioni che non abbiano stretta attinenza con l'esercizio e possano riuscire moleste o ripugnanti.

Si richiamano pure le disposizioni del Regolamento comunale di igiene che vietano nei pubblici esercizi la somministrazione di cibi ai cani nelle stesse stoviglie in uso per le persone.

Art. 28.

Le bilance e le stadere coi relativi pesi e le misure che servono alla vendita, devono essere sempre ben pulite, collocate in luogo bene esposto alla luce e sotto gli occhi del compratore, ordinariamente ad altezza dal suolo non superiore a m. 1,30 ed in regola con il bollo di verifica dell'Ufficio Metrico.

Le bilance, quando non sono usate, e subito dopo l'uso, devono essere liberate da ogni peso e da ogni merce, cosicchè dall'equilibrio dei due piatti possa essere sempre rilevata la regolarità del funzionamento delle bilance stesse.

Art. 29.

I commercianti che vendono merci di qualsiasi genere, confezionate in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso o misura della merce che esso contiene e la qualità di essa.

Art. 30.

Gli esercenti non possono rifiutarsi alla vendita dei generi che a tal fine sono esposti al pubblico e per i quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

Art. 31.

La disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande è regolata dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e dall'art. 14 in particolare, per quanto attiene al personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, che deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario. Detto personale è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti. Inoltre (1) è regolata dalle leggi 26-3-1953 n. 281 e 5-12-1957 n. 1367, che modificano la legge 30-4-1952 n. 283.

Art. 32.

La confezione del pane deve essere effettuata nelle forme e qualità stabilite dalle disposizioni ~~della legge 12-3-1933 n. 368~~

La vendita deve essere sempre fatta a peso.

Art. 33.

I commestibili che non possono lavarsi prima di essere consumati (come le farine, le paste alimentari, i salumi, i latticini le conserve e simili) devono essere tenuti costantemente coperti e riparati dalla polvere e dagli insetti, osservando, in modo particolare, le disposizioni impartite con la legge 29 marzo 1928, n. 858 e col decreto ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

Art. 34.

La carta per avvolgere i commestibili deve essere perfettamente nitida e spoglia di ogni sostanza minerale, e non superare il peso di gr. 0.60 per decimetro quadrato e mai complessivamente il 5% del peso della merce; qualora si usino due carte da avvolgere, solo una potrà essere posta sulla bilancia.

E' proibito far uso di carta colorata, stampata o scritta, per involgere sostanze alimentari di qualsiasi natura che non siano racchiuse in involucri naturali, in scatole o vasi.

Art. 35.

Il Sindaco, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbano anche tenere esposte alla vista di tutti apposite tabelle, indicanti la qualità ed i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

Art. 36.

E' vietato esporre dalle botteghe bestie macellate o parti di esse, generi di salsamentaria e quant'altro possa lordare i passanti o la pubblica via.

Art. 37.

Per le vendite delle carni fresche e congelate si richiamano le norme contenute nella legge 4 aprile 1964, n. 171 — la quale ha abrogato il precedente R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458 — e relative ai controlli sanitari, alla vendita, alla vendita promiscua nei Comuni ove esistono non più di 15 spacci per la vendita di carni fresche, alle insegne e tabelle esterne del negozio ed alla importazione della carne congelata per il consumo interno.

Si richiama altresì l'osservanza delle disposizioni portate dall'articolo 29 e seguenti del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3298, sulla vigilanza sanitaria delle carni.

Art. 38.

Il trasporto delle sostanze alimentari, e specialmente delle carni e del pane, dev'essere fatto in modo che le sostanze stesse restino perfettamente coperte e riparate, come è prescritto dal precedente art. 33.

Art. 39.

E' severamente proibita la chiusura dal di fuori dei locali dove trovansi i forni, durante tutto il tempo in cui questi rimangono accesi.

Art. 40.

L'impianto ed il funzionamento dei mulini per la macinazione dei cereali sono subordinati alle norme della legge 7 novembre 1949, n. 857.

I mulini devono essere mantenuti costantemente in istato servibile e pulito, ed avere la stadera, per uso di coloro che vogliono servirsene prima e dopo macinati i propri cereali, in regola con il bollo di verifica dell'Ufficio Metrico.

Art. 41.

Il mugnaio deve tener distinti i cereali dei diversi proprietari.

Art. 42.

E' severamente proibito ai mugnai di bagnare od alterare in qualsiasi modo i cereali loro affidati e le farine che ne risultano. Essi devono anzi tenerli riparati dall'umido, così nel loro trasporto come nei mulini.

TITOLO IV

VENDITORI AMBULANTI E MESTIERI GIROVAGHI
E ASSIMILATI - PESATORI E MISURATORI

Art. 43.

Per l'esercizio dei mestieri ambulanti si richiamano le particolari disposizioni dell'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Ai venditori ambulanti è vietato importunare i passanti con la offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

E' pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi o zone assegnate caso per caso o per norma di regolamento.

Art. 44.

I venditori ambulanti dovranno sempre tenere sgombro il suolo pubblico da qualunque residuo o rifiuto del loro commercio, e raccogliere i residui stessi in un apposito recipiente, unito in modo adatto al loro veicolo.

Art. 45.

Per la vendita delle loro merci, e particolarmente per i generi commestibili e le bevande, i venditori ambulanti devono osservare le norme prescritte al riguardo dal precedente Titolo III.

Art. 46.

Chi esercita il mestiere di facchino pubblico deve essere munito della tariffa dei prezzi per i vari servizi, stabilita dall'autorità comunale.

Art. 47.

Ai facchini è fatto divieto di imporre la loro opera e di impedire ai cittadini di servirsi di propri speciali dipendenti, anche se provvisti di documenti di legge.

E' assolutamente proibito seguire, o far seguire da terza persona, le vetture, le automobili o i passeggeri per offrirsi in servizio, oppure di richiamare l'attenzione del pubblico con grida o schiamazzi.

Art. 48.

I pesi e le misure rispettivamente necessari ai pesatori e misuratori devono essere mantenuti in buono stato, ben puliti e in regola con il bollo di verifica dell'Ufficio Metrico.

Art. 49.

Insorgendo controversia tra i richiedenti ed i facchini o pesatori o misuratori, le parti possono ricorrere alla mediazione dell'Autorità comunale.

Art. 50.

I pesatori e misuratori sono tenuti ad avvertire il compratore e il venditore e, in caso di dolo, anche l'Autorità comunale, ogni qualvolta si accorgano che si faccia contratto o consegna di generi guasti o corrotti, o che gli stessi vengano acquistati inconsapevolmente.

TITOLO V

MERCATI - FIERE E SAGRE - SPETTACOLI PUBBLICI

Art. 51.

In occasione di mercati, fiere e sagre, i commercianti ambulanti, osservate le disposizioni generali di polizia e particolarmente l'art. 103 del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, non possono occupare alcun posto se non col permesso dell'Autorità comunale, e solo nei luoghi dalla medesima destinati, contro il pagamento della tassa determinata.

Art. 52.

Senza il permesso dell'Autorità comunale non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari, o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada, o comunque esposte alla vista del pubblico.

Le occupazioni del suolo pubblico con baracche e simili, per fiere o divertimenti popolari in genere, verranno autorizzate solo in località e giorni da destinarsi di volta in volta dall'Autorità comunale, contro il pagamento della tassa prescritta.

Art. 53.

Le baracche ed i loro annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente secondo le disposizioni dei precedenti articoli, dovranno, a cura dei concessionari, essere mantenute pulite, in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che di volta in volta stabilirà l'Autorità comunale, anche a mezzo di ordini verbali da comunicarsi dagli agenti comunali.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto libero e pulito da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

I concessionari dovranno attenersi agli ordini dati dall'Autorità comunale, a mezzo dei propri agenti, per motivi di decoro, pubblico interesse, igiene e per evitare ogni turbamento al buon andamento di manifestazioni o simili.

Art. 54.

Nella disposizione del bestiame, dei banchi e delle merci, deve sempre lasciarsi spazio libero per il transito dei passeggeri e dei veicoli e per l'accesso alle case, botteghe e magazzini.

Art. 55.

Sui mercati, sulle fiere e sagre è vietato ostacolare la circolazione, vagando con veicoli od animali o con grandi tavole, ceste, recipienti e simili oggetti ingombranti, tollerandosi, al più, la cassetina o cesta portatile al braccio di una persona sola.

TITOLO VI

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 56.

Salve le limitazioni prescritte dall'art. 7 del T.U. sulla circolazione stradale, di cui al D.P.R. 13 giugno 1959, n. 393, nessuna occupazione di spazio od area pubblica o del sottosuolo stradale può essere fatta nell'abitato del Comune, senza il permesso dell'Autorità comunale (salvo particolari disposizioni di superiori Autorità) ed il pagamento della prescritta tassa.

Tale proibizione si estende anche:

- a) alle vetrine, le quali non devono sporgere oltre la grossezza dei rispettivi muri;
- b) all'apposizione di insegne, tabelle, bracci sporgenti, lumi e simili;
- c) al collocamento, sia pure temporaneo, di tende, sedie, tavoli, banchi, ecc., davanti alle porte, alle botteghe, ai caffè ed altri esercizi pubblici;

d) a qualunque occupazione, anche momentanea, con cesti o banchi contenenti frutta, dolci, ecc., pel relativo smercio;

e) all'innalzamento di banchette, anche provvisorie;

f) al collocamento di fornelli portatili per cuocere vivande;

g) alla esecuzione di qualunque lavoro, tanto di uso domestico, come di esercizio di qualsivoglia industria o mestiere;

h) alla spaccatura della legna.

Art. 57.

Le fermate temporanee dei mezzi di trasporto per caricare o scaricare cose e persone non cadono sotto il disposto dell'articolo precedente.

Le fermate temporanee dei venditori ambulanti devono essere limitate al tempo strettamente necessario per la compra-vendita delle merci.

Si dovranno però sempre osservare le prescrizioni relative alla circolazione dei veicoli sul suolo stradale, limitando quindi le stesse occupazioni al tempo strettamente necessario, lasciando liberi i marciapiedi e non impedendo in alcun modo il transito ai veicoli ed ai pedoni.

Art. 58.

I permessi di occupazione di spazi e di aree pubbliche, di cui ai precedenti articoli, sono concessi dall'Autorità comunale dietro domanda dell'interessato, da farsi prima di iniziare qualunque lavoro od operazione.

Il permesso può essere permanente o temporaneo.

Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee tutte le altre.

E' obbligatorio pertanto il rinnovo delle domande e delle licenze di concessione per occupazione di spazio, aventi carattere permanente, da farsi entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Salvo il caso previsto nel penultimo comma dell'art. 195 T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la finanza locale, modificato con la legge 18 aprile 1962, n. 208, tutte le licenze per occupazione di spazio di qualsiasi specie sono revocabili, ad insindacabile giudizio dell'Autorità comunale, in qualsiasi momento. L'Autorità comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra la revoca e la scadenza reale del permesso o licenza permanente.

Art. 59.

La concessione di occupazione, tanto giornaliera che permanente, deve risultare dall'apposito permesso o dalla licenza, portante la indicazione della qualità dell'occupazione concessa, della persona autorizzata, della durata dell'occupazione e della tassa pagata.

Si intende di pieno diritto revocata la licenza quando l'occupazione non venga direttamente esercitata dal concessionario o venga esercitata in modo diverso da quello indicato nella licenza stessa.

Art. 60.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili opere apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate o non sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo. Gli oggetti massimi non dovranno sorpassare, in via ordinaria, i centimetri dieci di sporgenza.

In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione delle mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 61.

Chi ottiene licenza o permesso di occupare spazio pubblico con qualsiasi oggetto, ha l'obbligo di mantenere lo spazio circostante al posteggio pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso ed i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato.

Ciò vale anche per chi ottiene licenza giornaliera per occupazione di spazio con carri per carico e scarico di merci, nel qual caso è

anche fatto obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli e non sia imbrattato lo spazio di pubblica ragione e, nella eventualità, venga tosto pulito.

Ove fosse ritenuto necessario dall'Autorità comunale, il concessionario dovrà provvedere all'inaffiamento dello spazio occupato.

Art. 62.

Nelle ore di notte lo spazio pubblico deve essere sgombro e libero, salvo particolare concessione da parte dell'Autorità comunale. Sono escluse dalla presente norma le concessioni di spazio pubblico autorizzate per oggetti infissi.

Per i pubblici esercizi, muniti di licenza dell'Autorità di P.S., si intendono ore notturne quelle comprese fra l'orario di chiusura e quella di apertura dell'esercizio, stabilito dalla competente autorità.

TITOLO VII COSTRUZIONI E RIATTAMENTI

Art. 63.

E' lecito occupare temporaneamente il suolo pubblico per effettuare costruzioni, demolizioni, riattamenti, scavi od altro, previa licenza dell'Autorità comunale e salvo l'osservanza dell'art. 8 delle norme per la circolazione stradale di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 64.

E' obbligo del proprietario di riparare la propria casa o edificio, o muro, che minacci rovina, e di mantenere in buono stato i tetti, le gronde, le balconate, i cornicioni, i terrazzi, ecc., in modo da allontanare qualunque pericolo di caduta di tegole, lastre, pietre od altro, procedendosi in caso contrario a norma di legge.

Il proprietario dovrà pure mantenere in buono stato i canali conduttori dell'acqua piovana lungo le vie e piazze pubbliche.

Art. 65.

I rottami, il calcinaccio ed ogni altra materia proveniente dalla demolizione o dalla costruzione di fabbricati e simili non possono essere lasciati sulle pubbliche vie o piazze, ma devono essere rimossi e trasportati, in modo da produrre il minor polverio, nei luoghi di scarico determinati dall'Autorità comunale, a cura e spese del proprietario del fabbricato.

Art. 66.

Nei luoghi dove si eseguono le demolizioni o costruzioni di cui all'articolo precedente, o qualsiasi altro lavoro, si dovranno porre adatti segnali, sgombrando possibilmente prima di sera il suolo pubblico e mantenendo costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa.

**TITOLO VIII
VEICOLI ED ANIMALI**

Art. 67.

Per la immatricolazione, la circolazione, i tipi e l'uso dei veicoli, si richiamano le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nonché il Regolamento per l'esecuzione del predetto T.U., approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 68.

Per il trasporto delle persone e delle merci non si possono adoperare veicoli che, per vizio di costruzione o per vetustà, siano pericolosi. Al riguardo valgono le norme di cui al T.U. 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 69.

Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, si richiamano gli articoli 130 e 131 del T.U. 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 70.

E' assolutamente proibito di ferrare cavalli, buoi, muli, asini, sulle strade o piazze pubbliche.

Art. 71.

E' proibito maltrattare o percuotere animali o assoggettarli a fatiche eccessive, anche in relazione alla loro età ed alla natura e pendenza delle strade.

L'uccisione del pollame sul mercato deve compiersi in modo che non sia visibile al pubblico e che non costituisca atto di malvagità.

E' vietato lanciare sassi contro i piccioni, molestarli o catturarli.

E' vietato prendere e distruggere i nidi degli uccelli.

Art. 72.

Il trasporto e l'invio degli animali al macello non deve aver luogo con sistemi che importino strazio o sevizie.

Il carico e lo scarico degli animali trasportati sui veicoli deve eseguirsi con piano inclinato, essendo assolutamente vietato di gettarli dai veicoli sul suolo.

Gli animali caricati sui veicoli devono essere collocati in modo da non recar loro sofferenze.

Il trasporto di animali claudicanti, feriti od ammalati deve essere effettuato con speciali mezzi idonei.

Art. 73.

La legatura degli arti dei piccoli animali caricati sui veicoli deve essere effettuata a mezzo di fettuccia, anzichè di corda rotonda, e gli animali stessi devono essere caricati in guisa da rimanere adagiati interamente sul mezzo di trasporto.

Nei luoghi di mercato, i predetti animali, convenientemente assicurati, non devono essere abbandonati sul nudo terreno, specie se bagnato o fangoso.

Occorrendo pesarli, l'operazione di pesatura va fatta secondo i suggerimenti della zoofilia, risparmiando agli animali inutili sofferenze.

Art. 74.

Oltre all'osservanza di quanto è prescritto dal T.U. per la finanza locale circa l'imposta cui devono sottostare i possessori o detentori di cani, questi dovranno uniformarsi alle prescrizioni di cui in appresso.

I cani non devono essere lasciati liberi di vagare in luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle case, giardini, cortili, ballatoi, vani delle scale, nelle botteghe, ecc., ai quali si possa liberamente accedere, senza che siano muniti di regolare museruola.

La museruola deve essere forte, in cuoio o metallo, a forma di paniere, atta ad impedire assolutamente al cane di mordere, ed essere proporzionata alla natura e grossezza del cane cui deve servire.

I cani che, sebbene muniti di museruola, riuscissero a mordere, saranno considerati, agli effetti del presente regolamento, come se ne fossero sprovvisti.

I cani non muniti di museruola debbono sempre essere tenuti al guinzaglio.

Art. 75.

I cani di razza danese, terranova, alano, lupo, mastini, bulldog, e gli incroci con dette razze, ed in genere tutti quelli ritenuti od avvertiti di indole feroce e pericolosa, od anche solo di grossa mole, oltre ad essere muniti di collare e museruola, devono essere condotti al guinzaglio.

Uguale obbligo sarà esteso con apposita ordinanza a tutti i cani indistintamente, quando il ripetersi di morsicature possa far presumere che si avveri un inerudimento di infezione rabica.

Art. 76.

Potranno essere lasciati senza museruola i cani da caccia, nei soli momenti però in cui vengono adoperati per la caccia e nei soli luoghi fuori dell'abitato in cui non sia proibito lo sparo dei fucili o di altre armi.

I cani a guardia delle case, orti, giardini, poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recar danno ai passanti. Il proprietario deve evitare che nelle ore notturne rechino disturbo alla quiete pubblica.

Art. 77.

I cani senza museruola vaganti nel territorio del Comune, in luogo pubblico, o di pubblico accesso, devono essere accalappiati e sequestrati in apposito locale.

Coloro che intendono recuperare i cani accalappiati devono, entro il termine di giorni cinque, farne richiesta all'Ufficio comunale, dal quale si farà luogo al rilascio, contro il rimborso delle spese di custodia e di mantenimento, oltre al pagamento delle pene pecuniarie alle quali i proprietari saranno sottoposti per l'eventuale infrazione a disposizioni regolamentari.

L'Ufficio, in caso di richieste per il rilascio di cane accalappiato, dovrà preventivamente accertare:

- a) l'indole innocua del cane, trascorso favorevolmente il prescritto periodo di osservazione;
- b) l'appartenenza del cane alla persona che lo richiede e la presentazione della bolletta comprovante anche il pagamento della imposta dovuta.

Qualora le suddette condizioni non esistano, il cane verrà abbattuto.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOSTANZE ESPLODENTI
ED INFIAMMABILI — CAUTELE CONTRO GLI INCENDI

Art. 78.

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e 13 maggio 1961, n. 469 concernenti l'ordinamento dei servizi antincendi, nonché quelle di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1959, n. 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 79.

Le visite di controllo agli esercizi, depositi e stabilimenti saranno eseguite dal comando provinciale VV.FF. Le visite stesse saranno effettuate con la periodicità stabilita dal decreto interministeriale 27/2/1965 n. 1273 emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 26/7/1965, n. 966.

In caso di ampliamento o modificazione di esercizio è obbligatoria una nuova visita da parte dello stesso Comando.

Art. 80.

Ove si effettua la minuta distribuzione di liquidi infiammabili, i recipienti destinati a contenerli dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

- a) essere di lamiera zincata o stagnata con le giunzioni a saldatura resistente e, ove occorra, rafforzate con cerchiatura di ferro;
- b) essere muniti di valvola di sicurezza che impedisca l'elevarsi della pressione all'interno in caso d'incendio;
- c) avere le aperture munite di un dispositivo atto ad impedire la retroversione della fiamma.

Art. 81.

Salvo quanto dispongono i decreti ministeriali 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937 circa le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi, i liquidi combustibili, come gli olii pesanti derivati da petrolio o catrame (nafta, lubrificanti, ecc.), aventi il punto di infiammabilità al di sopra di 100°, gli olii grassi vegetali ed animali, le vernici grasse, ecc., e i liquidi che non svolgono vapori infiammabili sotto i 100°, possono essere tenuti nei locali di vendita, senza prescrizioni speciali, sino alla quantità di un quintale.

Le sostanze solide a rapidissima accensione, come la celluloida, i prodotti a base di nitrocellulosa, i fiammiferi, il fosforo rosso e simili sostanze accessibili per sfregamento, fosforo bianco, sodio, potassio, carburo di calcio ed altri preparati che svolgono gas e fiamme in contatto con l'acqua, possono essere tenuti nei locali di rivendita, senza prescrizioni speciali, se in quantità inferiori a chilogrammi 10.

Le sostanze solide infiammabili, come lo zolfo, il caucciù, la gomma elastica e derivati, le fibre vegetali ed i cascami di canapo, il cotone, il lino, la carta, gli strami, la paglia, il fieno, la torba, ecc., le sostanze suscettibili di autoaccensione e le sostanze combustibili in genere come grassi, cere non confezionate, stearina, bitume, pece, carboni minerali e vegetali, legna da ardere, legname d'opera, mobili confezionati, potranno essere tenuti in locali comuni, senza norme speciali, quando non superino i quintali 5.

Art. 82.

Chiunque, a qualsiasi titolo, detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloida deve sottostare alle norme di sicurezza e alle disposizioni emanate ed emanande dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28, lett. a), della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive leggi 13-5-1961 n. 469

Art. 83.

In ogni locale di deposito delle sostanze di cui al presente titolo dovrà essere esposto, ben visibile e scritto a lettere cubitali, un cartello indicante il divieto assoluto di fumare.

Art. 84.

Le fucine dei fabbri-ferrai, maniscalchi, fonditori e simili, devono essere costruite a volta e munite di cappa costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002 e il loro esercizio è subordinato al possesso della apposita licenza che viene rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché al possesso di prevenzione incendi rilasciato a' sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 85.

Il proprietario di casa o l'inquilino, a seconda delle consuetudini e salvo particolari accordi, deve far spazzare dalla fuliggine, almeno una volta all'anno, il camino e canale del fumo, potendo provvedervi d'ufficio il Sindaco in caso di inadempienza da parte di chi si serve del camino, osservate le disposizioni dell'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 modificato dall'art. 32 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 86.

Ogni locale in cui si faccia uso abitualmente del fuoco, deve essere provveduto di canali o camini di immissione e conduzione del fumo sopra i tetti; ed ove questi si trovassero vicini a case od altre abitazioni con finestre, lo sbocco del canale dovrà distare in modo che le abitazioni vicine non abbiano danno od incomodo.

Art. 87.

I possessori di case, fabbriche o botteghe potranno essere obbligati a fare quelle opere di riforma ai loro fabbricati che siano riconosciute necessarie per rimuovere il pericolo d'incendio. In caso di inadempienza il Sindaco potrà procedere d'ufficio come al precedente articolo 85.

Art. 88.

E' severamente vietato immettere nei canali del fumo travi od altri sostegni che facilmente possano incendiarsi.

E' proibito di accatastare legna, paglia, fieno od altre materie facili a prendere fuoco, vicino ai camini o ad altri posti pericolosi per l'incendio, nonché di accendere fuochi fuori dei camini, vicino all'abitato.

E' pure vietato di accatastare nei magazzini i fieni in istato verde e tale che possano facilmente produrre autocombustione.

Art. 89.

E' proibito di portare o tenere lanterne, che non siano chiuse fra vetri, nelle stalle, nei fienili e nei luoghi dove sono riposti la legna, il carbone, la paglia e altre materie combustibili.

In detti luoghi è pure severamente vietato fumare.

Art. 90.

I locali soprastanti o contigui ai magazzini e depositi di combustibili, di fieno, di stracci e simili, non dovranno contenere materie facilmente infiammabili.

Art. 91.

E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamme libere o focolai; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagno-maria con acqua calda;

c) fare uso del fuoco in locali che non siano provveduti di condotte del fumo;

d) rifornire di alcool, petrolio o benzina, le lampade ed i fornelli mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere;

e) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio zolfanelli ed altri oggetti accesi.

Art. 92.

In caso d'incendio tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando il Corpo dei vigili del fuoco.

Art. 93.

I vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case, o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e delle loro fontane.

E' inoltre obbligo d'ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco, quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire, dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del consumo o del danno che gli utensili dovessero patire.

TITOLO X
DECORO PUBBLICO E CONSERVAZIONE DI COSE PUBBLICHE
E PRIVATE

Art. 94.

Sugli spazi pubblici è proibito:

a) gettare, lasciar cadere o porre oggetto qualsiasi che ingombri, occupi o insudici il suolo pubblico ovvero possa, in qualsiasi modo, offendere o molestare le persone. E' specialmente vietato gettarvi e spandervi le spazzature od altre immondizie, nonché cortecce di comeri, bucce e simili. In caso di accidente, si fa obbligo al responsabile di provvedere alla immediata pulizia;

b) compiere atti di pulizia personale od altri atti che possano offendere la decenza pubblica.

Per quant'altro riguarda la pulizia del suolo pubblico, si richiamano le apposite disposizioni del regolamento comunale d'igiene.

Art. 95.

Il Comune potrà collocare fanali, impiantare orinatoi e toglierli o rimuoverli quando offendano la decenza o non siano collocati in luogo adatto, ed eseguirà altre opere di utilità, decoro o sicurezza pubblica nelle località giudicate più opportune, senza che i proprietari possano opporvisi, salvo il diritto alle indennità che potessero loro competere a termini di legge.

Art. 96.

L'affissione dei manifesti, giornali ed avvisi in genere è acconsentita solo negli appositi spazi stabiliti dall'Autorità comunale.

Per la propaganda elettorale dovranno essere osservate le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Art. 97.

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come la calce, il carbone, i liquidi, i semi liquidi, le sostanze in polvere, la stramaglie e simili, deve essere effettuato in modo tale che nessuna quantità di materia venga sparsa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto con un telo, in modo che la polvere non abbia a sollevarsi nell'aria.

Art. 98.

E' vietato a chi trasporta o vende commestibili o qualunque altra mercanzia, ed ai raccoglitori di stracci, spazzature, rottami, carte e simili, di gettare o lasciare cadere sul suolo pubblico alcuna parte, anche residua, di quanto forma oggetto della loro attività.

E' vietata nelle strade, nelle piazze e nei locali aperti su di esse, la distribuzione di qualsiasi oggetto che possa recar pregiudizio alla nettezza del suolo o disturbo alla circolazione. E' fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo a chiunque l'abbia diminuita, anche se ciò fosse avvenuto nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

Art. 99.

E' obbligo dei proprietari e conduttori di cortili interni delle case di abitazione di pulire e spurgare i depositi di immondizie almeno due volte al mese dal settembre all'aprile, e quattro volte al mese negli altri periodi.

I cortili devono essere tenuti sempre puliti.

Art. 100.

E' vietato di tenere distesi o comunque esposti panni, biancheria e simili fuori delle finestre o sui balconi o terrazzi visibili dal suolo pubblico o nei giardini a questo contigui.

Sono pure vietate le mostre di qualunque genere, salvo speciale autorizzazione del Sindaco.

Art. 101.

E' vietato di battere panni, tappeti, tende e simili dalle finestre, dai balconi e dalle terrazze prospicienti sul suolo pubblico, pulire oggetti che comunque possano offendere il decoro pubblico, e lasciarne cadere rifiuti o residui sul suolo pubblico sottostante.

E' pure proibito coltivare arbusti o piante nelle cunette stradali e nei piani viabili.

Art. 102.

Spetta al Sindaco stabilire i luoghi in cui sono permessi la lavatura e l'asciugamento della biancheria e delle reti da pesca, restando però severamente proibito di lavare nei pubblici abbeveratoi e nelle fontane pubbliche.

Art. 103.

Sono vietati il nuoto ed i bagni all'infuori degli appositi stabilimenti o di quelle località che verranno designate dal Sindaco.

Fuori dei detti luoghi è pure vietato di spogliarsi o sostare o passeggiare in costume da bagno o con abbigliamenti insufficienti.

Art. 104.

E' vietato:

a) sdraiarsi sulle panche dei luoghi pubblici, sui muricciuoli e sui parapetti;

b) sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici e sulle soglie delle abitazioni e delle chiese;

c) collocare involti ed oggetti di qualunque genere sulle soglie stesse e sui gradini dei monumenti;

d) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, i vestiboli, gli androni e sulle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, bere, giocare, dormire, compiere atti contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o tali che rechino disturbo alla pubblica quiete;

e) salire in qualsiasi circostanza sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sui fanali, sulle cancellate, sui muri di cinta, sulle fontane e simili;

f) accedere o far accedere persone sui tetti delle case in occasione di pubblici spettacoli, cerimonie e simili. In caso di violazione della presente norma, la contravvenzione viene elevata al proprietario dello stabile ed, ove esiste, anche al custode;

g) camminare sulle spallette dei ponti e dei corsi d'acqua o collocarvi, senza permesso del Sindaco, oggetti di qualsiasi specie.

Art. 105.

E' vietato:

a) otturare le caditoie dei pubblici orinatoi e delle fogne, o introdurvi materie solide o semisolide;

b) imbrattare od in qualsiasi modo danneggiare i pubblici orinatoi, i locali adibiti ad uso di pubbliche latrine e gli oggetti che si trovano nei locali medesimi;

c) impedire o diminuire la efficacia dell'uso o recare in qualunque modo danni agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari delle tranvie, alle segnalazioni e targhe stradali ed a quelle indicanti pericolo, alle fontane e ad ogni altra cosa destinata a contenere od a far defluire acque di uso pubblico ed in genere a qualsiasi opera o cosa di pubblico interesse o comodità (es. panchine, ecc.);

d) recare danno o imbrattare con scritti, figure o simili segni od in altro modo, i monumenti, le mura o i recinti degli edifici pubblici e privati, dei giardini e degli orti, i marciapiedi ed i lastrici delle vie e delle piazze, le spallette dei corsi d'acqua e dei ponti, i sedili, le colonne e ciò che, debitamente autorizzato, viene esposto alla vista del pubblico;

e) sprecare l'acqua delle pubbliche fontane ed in qualsiasi modo lordarle o danneggiarle;

f) gettare o lasciar cadere oggetti o liquidi nei corsi d'acqua, nelle fontane, nelle vasche e nei pozzi pubblici, come pure immergervi qualsiasi oggetto, quando ciò non sia specialmente previsto o permesso;

g) sradicare o recar danno qualsiasi alle piante, siepi, fiori ed arbusti nei pubblici passeggi o giardini.

Art. 106.

I Parchi della Rimembranza sono considerati sacri e vengono affidati alla venerazione ed al rispetto di tutti i cittadini.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI — CONTRAVVENZIONI E PENALITÀ

Art. 107.

Chiunque è obbligato ad osservare gli ordini che, per tutelare il decoro, l'igiene, l'ordine, il lavoro, la sicurezza, la quiete pubblica e privata, la viabilità, le persone, gli animali e le cose, gli agenti del Comune impartiscono, anche verbalmente, a seconda delle circostanze o delle necessità, nell'esercizio delle loro funzioni o per l'esecuzione di ordini superiori.

Art. 108.

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti, dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita, o gli utensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione, cottura e loro formazione.

Le spese che a tale scopo si incontrano sono a carico degli interessati e ripetibili in conformità dell'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 14 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 32 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 109.

Le licenze sono strettamente personali, si intendono sempre precarie e concesse senza pregiudizio di terzi, verso i quali il Comune non assume responsabilità alcuna, e l'atto relativo dovrà essere ostensibile ad ogni richiesta degli agenti comunali nel luogo in cui la concessione viene esercitata.

Il Sindaco potrà sospendere o revocare definitivamente, per violazione di leggi o regolamenti, o per motivi di pubblico interesse o per sanzione disciplinare, anche oltre i casi tassativamente contemplati, qualsiasi concessione sia stata fatta, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta.

Tutte le spese relative alle concessioni sono a carico dei concessionari; le tasse ed i diritti comunali, qualora non siano esigibili a mezzo ruoli, dovranno essere pagati anticipatamente.

Art. 110.

Ferme restando le disposizioni speciali, qualunque concessione decadrà di diritto, quando si verifichi uno dei seguenti casi:

a) qualora il concessionario non osservi le condizioni alle quali fu subordinata la concessione;

b) qualora il concessionario non abbia esercitata la concessione nel termine indicato dal permesso o licenza, ovvero se, in mancanza di termini, non l'abbia esercitata entro i quindici giorni dalla data della concessione;

c) qualora, dopo aver continuato l'esercizio della concessione, l'abbia, senza darne preavviso, sospesa per qualsiasi causa, per un periodo:

di giorni 30, se la concessione aveva la durata di un anno o più;

di giorni 10, se aveva la durata inferiore ad un anno, ma superiore ai 30 giorni;

di giorni tre negli altri casi.

Nei casi contemplati dal presente articolo non si farà luogo ad alcun rimborso od esonero parziale o totale di tassa.

Art. 111.

Ogni atto di concessione, oltre che alle regole speciali che potranno essere stabilite caso per caso, si intende sempre subordinato all'obbligo, da parte del concessionario, di restituire nel pristino stato, senza indugio, al momento in cui la concessione per qualsiasi motivo cessa di avere vigore, le cose di proprietà del Comune che abbiano subito alterazione, per effetto della concessione in precedenza rilasciata.

In caso di inadempienza vi provvederà l'Autorità comunale, a spese dell'interessato.

Art. 112.

Salvo le maggiori sanzioni stabilite dal Codice penale, i contravventori alle disposizioni del presente regolamento, oltre che essere tenuti verso il Comune al risarcimento degli eventuali danni ed alla restituzione in pristino in dipendenza del fatto contravvenzionale, saranno puniti nei modi e con le norme contenute negli articoli 106, 107 e 108 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530), la cui ammenda è stata elevata per il disposto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 113.

Qualora l'infrazione comportasse, oltre la pena pecuniaria, anche più gravi sanzioni disciplinari, quali la sospensione dell'esercizio o della concessione, il contravventore non potrà usufruire nuo-

